



**TERZO SETTORE**  
**Dall'OIC 35 alle diverse tipologie**  
**di rendicontazione degli ETS**

**CONVEGNO**

**a cura delle Commissioni di studio**

**Enti del Terzo Settore**

**Bilancio e OIC**



**TERZO SETTORE**  
**Dall'OIC 35 alle diverse tipologie**  
**di rendicontazione degli ETS**

*IVA Enti non commerciali – le ultime novità*





## **ART.5 COMMA 15-QUATER D.L. 146/2021**

***La lettera a) del comma 15-quater elimina alcune previsioni contenute nel citato articolo 4 del DPR n. 633 del 1972; in forza di ciò, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA perché si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali anche le seguenti operazioni:***

- ***le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto (comma 15-quater, lettera a, n. 1)***
- ***le cessioni di pubblicazioni delle associazioni sopra elencate effettuate prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali in occasione di manifestazioni propagandistiche (comma 15-quater, lettera a, n. 2)***
- ***la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari, a fronte di corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale di associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 28712, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, nel caso in cui l'attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia resa agli associati (comma 15-quater, lettera a, n. 3).***





## **ART.5 COMMA 15-QUATER D.L. 146/2021**

***La lettera b) del comma 15-quater integra con un nuovo comma le disposizioni dell'art. 10 del DPR 633/72, prevedendo l'esenzione IVA purché non si provochino distorsioni alla concorrenza a danno delle imprese commerciali per le seguenti operazioni:***

- 1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;***
- 2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;***
- 3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;***
- 4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.***





## **ART.5 COMMA 15-QUATER LETT. B) D.L. 146/2021**

*Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:*

- 1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;*
- 2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;*
- 3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;*
- 4) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;*
- 5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.*





# AMBITO APPLICATIVO

**QUOTE  
ASSOCIATIVE**

**APERTURA  
PARTITA IVA**





# DISALLINEAMENTO TRA IMPOSTE SUI REDDITI E IVA

## ART 148 TUIR





## CIRCOLARE 18/E ADE 2018

**Il comma 3 dell'articolo 148 del TUIR prevede un regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti non commerciali associativi, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche, consistente nella decommercializzazione, ai fini IRES, delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, *“nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”*.**







# EFFETTI PASSAGGIO ALL'ESENZIONE IVA

**ART 36 BIS DPR 633/72**

**ART 19 BIS DPR 633/72**

**ART 19 TER DPR 633/72**





## **NUOVA FISCALITA' ENTI SPORTIVI**

- articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, D.L. 146/2021 (convertito in L. 215/2021) interviene articolo 4, D.P.R. 633/1972 eliminando dalle operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo alcune operazioni poste in essere enti associativi non commerciali***
- articolo 36-bis, D.L. 75/2023 introduce, con decorrenza 17 agosto 2023, una specifica ipotesi di esenzione Iva per alcune prestazioni di servizi rese in ambito sportivo***





## **ART. 36 BIS DL 75/2023**

### **IN VIGORE DAL 17/08/2023**

***Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica***

- ***1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.***
- ***2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.))***





## **ART.5 COMMA 15-QUINQUIES D.L. 146/2021**

***Art.15-quinquies. In attesa della piena operativita' delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n.190.***





## **ENTI TERZO SETTORE E REGIME 398/1991**

***Dal 1 gennaio 2024 tutte le fatture devono essere emesse in formato elettronico, l'obbligo vale anche per le associazioni senza fini di lucro, associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno optato per il "regime 398/91", a prescindere dal volume di affari.***

***La circolare 15/E del 13 aprile 2015 dell'AGENZIA delle ENTRATE ha escluso l'applicazione dello Split payment alle associazioni che si trovano in regime di 398.***

***La circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, prevede che il meccanismo del reverse charge non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, come gli enti non commerciali che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal DPR n. 633 del 1972.***





**OPERATIVITA' ART.5 COMMA 15-QUATER D.L. 146/2021**

***Terza proroga contenuta nel  
Milleproroghe che prevede  
l'applicazione del “ nuovo regime  
IVA “ a partire dal 1 gennaio 2025***





**FINE**

